

**Capitolato speciale di appalto relativo al servizio di somministrazione dei pasti, suddiviso in tre turni (colazione, pranzo e cena), da destinarsi alle persone richiedenti protezione internazionale che il Ministero dell'Interno ha assegnato al Trentino, da effettuarsi presso le sedi che verranno comunicate dalla stazione appaltante, per la durata di due anni, con eventuale proroga per un ulteriore anno.**

## **INDICE**

### **norme amministrative**

- Art. 1 Oggetto del servizio
- Art. 2 Organizzazione del servizio
- Art. 3 Prestazioni ulteriori dell'appaltatore
- Art. 4 Oneri a carico dell'Appaltatore – prestazione del servizio
- Art. 5 Oneri a carico dell'Appaltatore – personale di servizio
- Art. 6 Oneri a carico dell'Appaltatore – terzi
- Art. 7 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
- Art. 8 Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 9 Durata del contratto
- Art. 10 Importo del contratto
- Art. 11 Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 12 Subappalto
- Art. 13 Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore
- Art. 14 Variazioni contrattuali
- Art. 15 Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
- Art. 16 Cauzione definitiva
- Art. 17 Coperture assicurative
- Art. 18 Controlli sull'esecuzione del contratto
- Art. 19 Tutela dei lavoratori
- Art. 20 Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto
- Art. 21 Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto
- Art. 22 Sicurezza
- Art. 23 Fallimento e altre vicende soggettive dell'Appaltatore
- Art. 24 Divieto di cessione del contratto e dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 25 Penali
- Art. 26 Recesso
- Art. 27 Risoluzione del contratto
- Art. 28 Clausole di risoluzione espressa
- Art. 29 Recesso
- Art. 30 Elezione di domicilio dell'Appaltatore
- Art. 31 Tutela della riservatezza e trattamento dei dati
- Art. 32 Spese contrattuali
- Art. 33 Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
- Art. 34 Disposizioni anticorruzione
- Art. 35 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 36 Definizione delle controversie
- Art. 37 Norma di chiusura

## **ARTICOLO 1**

### **Oggetto del servizio**

1. Il presente Capitolato speciale di appalto disciplina il servizio di somministrazione dei pasti, suddiviso in tre turni (colazione, pranzo e cena), da effettuarsi presso le strutture indicate dalla Provincia, rivolto ai migranti che il Ministero dell'Interno ha destinato al Trentino, nell'ambito dei piani di distribuzione nazionale ed in base ai Protocolli d'Intesa finora stipulati e ai Protocolli che si definiranno in futuro, tra la Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale ed il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.
2. Il servizio di ristorazione sarà richiesto in base al numero delle presenze effettive nei centri di accoglienza, stimato nella misura di 500 unità al giorno, ma con alta variabilità rispetto a tale numero sia in aumento che in diminuzione.
3. In relazione a consistenti variazioni nel numero di pasti ordinati, possono essere concordate con l'Appaltatore temporanee variazioni alle condizioni di fornitura previste dal contratto.
4. I servizi devono essere espletati dall'Appaltatore a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione.

## **ARTICOLO 2**

### **Organizzazione del servizio**

1. L'aggiudicatario, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto, al presente capitolato, al piano alimentare e all'offerta tecnica presentata in sede di gara, la quale è vincolante in ogni suo elemento e non può essere modificata in via unilaterale. La stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
  2. Il servizio di somministrazione dei pasti è prestato presso le strutture indicate dall'Amministrazione provinciale e deve essere altresì garantita la continuità e regolarità del servizio.
  3. Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze effettive nei centri di accoglienza, stimato in media in 500 unità.
  4. Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare, dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose.
  5. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate.
  6. I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguate stoviglie atte al loro consumo (vassoio con scomparti o piatti, tovaglioli di carta, tazza o bicchiere in plastica monouso e set di posate in plastica, ecc.).
- I pasti sono così distribuiti:
- colazione dalle 7.30 alle 8.30: bevanda calda, pane, biscotti, burro e marmellata;
  - pranzo dalle 12.30 alle 13.30: primo piatto, secondo con verdura, dolce o frutta, acqua e pane;

- cena dalle 19.15 alle 20.15: primo piatto, secondo con verdura, dolce o frutta, acqua e pane.

7. Deve essere garantita un'alimentazione adeguata per i neonati.

8. Nell'eventualità di una presenza ridotta del numero degli utenti giornalieri il servizio dovrà essere comunque espletato dall'Appaltatore in forma ridotta.

9. L'aggiudicatario si impegna a indicare all'interno della sua organizzazione un responsabile o un suo incaricato, che dovranno rapportarsi con il coordinatore del Cinformi per la gestione delle attività derivanti dal contratto.

10. L'aggiudicatario si impegna a garantire l'idoneità professionale e personale degli operatori addetti a svolgere l'attività convenzionata e a farli partecipare, in accordo tra le parti, a eventuali corsi di formazione e di aggiornamento promossi dalla Provincia, per l'espletamento delle attività previste dal contratto.

### ARTICOLO 3

#### Prestazioni ulteriori dell'Appaltatore

---

1. L'Appaltatore del servizio di somministrazione dei pasti deve assicurare con oneri a proprio carico:

- a) la distribuzione, previa preparazione e trasporto, dei pasti presso il luogo ove rendere la prestazione;
- b) il trasporto dei pasti agli utenti, che dovrà essere effettuato con automezzi idonei, conformi alle vigenti normative igienico – sanitarie;
- c) il trasporto, che dovrà essere organizzato in modo tale che i tempi tra la partenza dai centri di cottura e la consegna dei pasti presso il luogo ove rendere la prestazione siano ridotti al minimo. Per la conservazione dei pasti/derrate durante il trasporto dovranno essere utilizzati contenitori isotermitici tali da consentire il mantenimento, fino al momento della somministrazione, delle temperature previste dalle normative e dei requisiti qualitativi ed organolettici dei cibi;
- d) la predisposizione giornaliera della sala mensa, compreso l'allestimento dei tavoli; tutta la fornitura dei piatti, dei bicchieri, delle posate e dei tovaglioli dovrà essere biodegradabile o riutilizzabile previa lavatura;
- e) il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano, a norma della legge 19 agosto 2016 n. 166, secondo quanto sarà previsto nell'offerta tecnica.

### ARTICOLO 4

#### Oneri a carico dell'Appaltatore – prestazione del servizio

---

1. L'Appaltatore è tenuto in particolare, per quanto riguarda la **prestazione del servizio** a garantire:
- a) il pieno rispetto delle norme di legge vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di ogni altra direttiva emanata dalle competenti autorità, con l'assunzione di tutti gli oneri derivanti dalla procedura prevista dal sistema di autocontrollo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), comprensivo delle metodiche di rintracciabilità degli alimenti e della predisposizione di tutta la documentazione richiesta, come meglio specificato nell'allegato al presente Capitolato speciale d'appalto denominato "Piano alimentare"; l'Appaltatore deve produrre un piano di autocontrollo e darne copia alla Stazione appaltante, che potrà richiedere le integrazioni necessarie. L'Appaltatore nomina il

responsabile del Piano di Autocontrollo, il quale deve effettuare e documentare almeno un sopralluogo mensile nel luogo di consegna dei pasti seguendo una specifica check-list per il monitoraggio della sicurezza alimentare e gli adempimenti del sistema di prevenzione igienico sanitario e deve trasmettere tempestivamente copia del verbale di sopralluogo alla Stazione appaltante;

- b) il rispetto del menù giornaliero presentato settimanalmente e approvato dal responsabile dell'Unità operativa CINFORMI o da un suo delegato;
- c) l'esposizione nella sala mensa del menù e della lista ingredienti in posizione facilmente leggibile dagli utenti in tre lingue, italiano, inglese e francese;
- d) l'utilizzo di prodotti ortofrutticoli stagionali;
- e) la somministrazione, previo accordo con la Stazione appaltante e senza ulteriori oneri per il medesimo e per gli utenti del servizio, di pietanze alternative come specificato al punto 4 e al punto 5 dell'allegato "Piano alimentare";
- f) al termine dell'orario di distribuzione dei pasti, la rigovernatura giornaliera della sala mensa, la pulizia dei tavoli, il lavaggio e sanificazione delle stoviglie e quanto utilizzato per il servizio e la pulizia generale dei locali;
- g) le eventuali necessarie opere igieniche di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione della sala mensa e dei servizi igienici, avvalendosi di ditte specializzate o dei competenti organi della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento;
- h) la rimozione e successivo trasporto dei rifiuti e degli imballaggi ai bidoni o cassoni all'uopo predisposti, con l'osservanza, in materia di raccolta differenziata, del sistema vigente in ambito comunale e delle relative modalità gestionali.

2. La Stazione appaltante si riserva di effettuare controlli su qualità e quantità del cibo.

## **ARTICOLO 5**

### **Oneri a carico dell'Appaltatore – personale di servizio**

---

1. La Stazione appaltante si riserva di chiedere all'Appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tale caso l'Appaltatore provvederà, entro cinque giorni lavorativi da quanto richiesto, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione appaltante.

2. Il personale impiegato nei servizi deve essere dipendente dall'Appaltatore, fatti salvi altri rapporti contrattuali previsti dalla normativa del diritto del lavoro. La Stazione appaltante si riserva di chiedere all'Appaltatore di esibire la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze riscontrate, la Stazione appaltante denuncerà agli uffici competenti le violazioni riscontrate e sospenderà i pagamenti.

3. La Stazione appaltante rimane estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Appaltatore stesso ed il personale di cui si avvale. La Stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di norme di legge o regolamento concernenti l'assunzione, la tutela, la protezione, la salute, la sicurezza, l'assicurazione e l'assistenza dei lavoratori, nonché il puntuale pagamento delle spettanze al personale dipendente.

4. Il personale impiegato deve attenersi alle norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro.

5. Il personale impiegato deve possedere i requisiti professionali e sanitari occorrenti a garantire il rispetto delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, nonché impiegare le dotazioni strumentali necessarie (divise da lavoro, copricapo e cuffie, grembiuli, calzature antinfortunistiche, guanti

monouso ecc.); a tal proposito l'Appaltatore è tenuto a sottoporre il proprio personale a visite mediche periodiche in relazione ad eventuali valutazioni sullo stato di salute, secondo quanto previsto dalle normative igienico-sanitarie vigenti e future. L'Appaltatore deve farsi carico del lavaggio e cambio degli indumenti di lavoro.

## ARTICOLO 6

### Oneri a carico dell'Appaltatore – terzi

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità nei confronti dei propri fornitori di prodotti alimentari e materiale vario.
2. L'Appaltatore è tenuto a fornire, a richiesta, schede tecniche, documenti di trasporto e fatture in cui devono essere indicate le caratteristiche qualitative e quantitative delle derrate alimentari.
3. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per le eventuali carenze igienico-sanitarie attinenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei pasti.
4. L'Appaltatore assume ogni responsabilità civile e penale derivante dall'espletamento dell'attività oggetto del presente capitolato; in particolare l'Appaltatore si assume la responsabilità nei confronti degli utenti del servizio per eventuali danni che dovessero derivare dallo svolgimento del servizio stesso, anche per fatto dei subappaltatori.

## ARTICOLO 7

### Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
  - a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
  - b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, per quanto applicabile;
  - c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;
  - e. la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
  - f. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
  - g. la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della*

*corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

h. la legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 "Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria";

h. le norme del codice civile;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le parti avevano originariamente voluto e che assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle parti.

## **ARTICOLO 8**

### **Documenti che fanno parte del contratto**

---

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il presente Capitolato speciale d'appalto;

a.2) il piano alimentare

a.3) l'offerta tecnica dell'Appaltatore;

a.4) l'offerta economica dell'Appaltatore.

## **ARTICOLO 9**

### **Durata del contratto**

---

1. La durata potenziale del contratto di appalto del servizio oggetto di gara potrà essere di 2 (due) anni dalla data di stipula, salvo quanto previsto dal successivo comma 3. La Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà, alla scadenza del contratto, di disporre il rinnovo alle medesime condizioni per 1 (uno) ulteriore anno, dandone comunicazione all'Appaltatore entro il termine di un mese dalla prima scadenza del contratto. L'Appaltatore è obbligato ad accettare il rinnovo.

2. Qualora nel periodo stabilito venissero meno le esigenze di accoglienza straordinaria dei migranti previste dal protocollo d'Intesa di cui all'art. 1, il contratto si intenderà concluso alla data dell'ultima prestazione fornita, senza corresponsione di onere alcuno.

3. La Provincia Autonoma di Trento può autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio, nelle more della stipula del contratto e previa verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario. In tal caso la decorrenza del contratto coincide con la data indicata nel verbale di consegna del servizio.

## **ARTICOLO 10**

### **Importo del contratto**

---

1. I corrispettivi dovuti all'Appaltatore dall'Amministrazione contraente per le attività contrattuali sono quelli risultanti dall'offerta economica presentata in sede di gara, nella forma della procedura negoziata, compresi gli oneri per la sicurezza, pari ad Euro 0. Sul compenso di cui sopra, sarà corrisposta dall'Amministrazione contraente, l'IVA nella misura prevista dalla legge.
2. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto all'aggiudicatario in base ai calcoli di propria convivenza a tutto suo rischio.
3. Il prezzo del servizio indicato in sede di gara ed i relativi prezzi applicati non potranno comunque subire alcuna variazione.

## **ARTICOLO 11**

### **Avvio dell'esecuzione del contratto**

---

1. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Il dirigente generale del Dipartimento salute e solidarietà sociale redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Appaltatore.

## **ARTICOLO 12**

### **Subappalto**

- 
1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, limitatamente al servizio di trasporto dei pasti.
  2. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
  3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'Appaltatore.

## **ARTICOLO 13**

### **Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore**

- 
1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.
  2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la Stazione appaltante lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite.

## **ARTICOLO 14**

### **Variazioni contrattuali**

- 
1. Le variazioni nelle prestazioni oggetto del presente contratto, intervenute per circostanze

obiettive, vincolano i contraenti entro il limite di un quinto del valore originario e le stesse verranno affidate dalla Stazione appaltante con atto di sottomissione.

2. Oltre detto limite, le Parti possono recedere dal contratto e restano obbligate per le sole prestazioni a cui sono rispettivamente tenute alla data del recesso.

3. E' consentita la modifica del contratto, in corso di validità del medesimo, nei casi previsti dall'art. 27, comma 2, lettera c) della L.P. 2/2016.

## **ARTICOLO 15**

### **Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

---

1. La Stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore ogni mese.

2. L'Appaltatore redigerà prospetto riepilogativo che specifichi il numero dei pasti distribuiti giornalmente nel mese di riferimento.

3. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte della Stazione appaltante della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

4. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore.

5. La Stazione appaltante provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

6. In conformità all'articolo 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*) in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla Stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7. La Stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo, al termine dell'esecuzione del contratto.

## **ARTICOLO 16**

### **Cauzione definitiva**

---

1. Per il perfezionamento del contratto relativo alle prestazioni di cui in oggetto è richiesto il versamento di una garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della L.P. 2/2016, pari al 5% dell'importo totale del contratto.

2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

3. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 % (ottanta per cento) dell'iniziale

importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento di pagamento di cui all'art. 15, presentato dall'Appaltatore, regolarmente vistato dalla Stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla Stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'Appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione appaltante.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'appaltatore mediante PEC.

6. Nel caso di integrazione del contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

## **ARTICOLO 17**

### **Coperture assicurative**

---

1. E' fatto obbligo all'Appaltatore di stipulare, a suo esclusivo onere, con primaria Compagnia di Assicurazione e per l'intera durata dell'appalto, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) in conformità a quanto sotto stabilito.

2. L'Appaltatore sottoscriverà le polizze sopracitate alle condizioni di seguito riportate:

- l'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato (Appaltatore) sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere, sia per lesioni personali sia per danni a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla sua qualità di prestatore dei servizi affidati dalla Stazione appaltante. La polizza dovrà elencare tutte le attività oggetto dell'appalto indicate dal presente Capitolato speciale e comprendere l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari ed accessorie;
- la Stazione appaltante andrà considerata "terza" a tutti gli effetti e tale precisazione dovrà essere indicata espressamente in polizza;
- l'Assicuratore riconosce inoltre la qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38);
- il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori dei servizi oggetto del presente Capitolato nonché dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto;
- l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
  - ✓ R.C.T. : Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose;
  - ✓ R.C.O.: Euro 5.000.000,00 per sinistro, ma con il limite di Euro 2.000.000,00 per persona infortunata (ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38).
- l'Assicurazione vale per i danni determinati da colpa dell'Assicurato nonché da dolo o colpa

- grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle attività dell'assicurato;
- l'Assicuratore rinuncia all'esercizio del diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dell'Assicurato o di qualsiasi ente o società dell'Assicurato, degli Amministratori, Dirigenti, Impiegati ed Operai dell'Assicurato e loro eredi;
  - l'Assicuratore, in caso di recesso dal contratto di assicurazione, si impegna a darne comunicazione all'Assicurato e alla Stazione appaltante, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni;
  - il Foro competente per ogni eventuale controversia dovrà essere quello di Trento;
  - qualora la ditta aggiudicataria sia un'Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti;
  - la Stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di autorizzare l'Appaltatore, che disponga di coperture assicurative che già contengono le garanzie richieste dal presente articolo, ad avvalersene specificando con apposita appendice che le polizze già in corso coprono per intero i rischi ed i massimali sopra specificati; in caso contrario verrà richiesta una polizza specifica;
  - in ogni caso, copia della polizza regolarmente quietanzata dovrà essere trasmessa alla Stazione appaltante all'atto della stipula del contratto; ad ogni scadenza contrattuale successiva alla prima, inoltre, l'Appaltatore si impegna per tutta la durata del contratto di appalto, comprese eventuali proroghe, a fornire alla Stazione appaltante copia delle quietanze che attestino il regolare pagamento delle rate di polizza.

## **ARTICOLO 18**

### **Controlli sull'esecuzione del contratto**

- 
1. Alla Stazione appaltante spetta di verificare la corretta e regolare esecuzione del servizio ed il puntuale rispetto di tutte le clausole contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto. Ha facoltà di controllare in ogni momento, anche con prelievo ed analisi di campioni ad opera delle competenti strutture in materia di Igiene e Sanità pubblica secondo le normative vigenti, l'idoneità dei prodotti alimentari, sia per quanto riguarda la quantità (grammature), la qualità, il confezionamento e le modalità di cottura degli stessi, sia per quanto riguarda il rispetto delle cautele igienico-sanitarie, generali e/o specifiche, da parte del personale, la pulizia dei locali, degli arredi e delle suppellettili, e ogni altro aspetto inerente lo svolgimento del servizio.
  2. Sono inoltre preposti alle funzioni di controllo:
    - l'Azienda provinciale per i servizi sanitari
    - il Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri (N.A.S.).
  3. La Stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'aggiudicatario può essere chiamato a rispondere all'Amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, illustrando le azioni correttive che intende porre in essere. La Stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
  4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente Capitolato, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante. L'inadempienza si intende regolarmente contestata a seguito di eventuale sopralluogo effettuato congiuntamente da un rappresentante della Stazione appaltante e dall'Appaltatore o da un suo rappresentante e comunque con la trasmissione del relativo verbale dell'Amministrazione

all'Appaltatore. Quest'ultimo avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

## **ARTICOLO 19**

### **Tutela dei lavoratori**

---

1. L'aggiudicatario è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

## **ARTICOLO 20**

### **Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto**

---

1. Avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra le Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010 ed all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013, trovano applicazione disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo e integrativo provinciale (applicati alla ristorazione collettiva). Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate al punto 1 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Ai sensi del punto 2 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'appalto l'impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

## **ARTICOLO 21**

## **Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto**

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32 della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro livello della contrattazione in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell'appalto, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall'Appaltatore ovvero dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti del Contratto Collettivo Nazionale del lavoro delle Cooperative sociali e integrativo provinciale, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'Appaltatore l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto.
2. A tale proposito l'Appaltatore e le suddette organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di incontrarsi preventivamente all'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall'incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato alla Stazione appaltante. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l'altro, l'Appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto.
3. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto, nell'*Allegato - elenco del personale*, ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
4. L'Appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della sua scadenza naturale.

## **ARTICOLO 22**

### **Sicurezza**

1. L'aggiudicatario s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

## **ARTICOLO 23**

### **Fallimento e altre vicende soggettive dell'Appaltatore**

- 
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della L.P. 2/2016, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
  2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
  3. In caso di fallimento o morte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante recederà dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo utilmente eseguita. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 24**

##### **Divieto di cessione del contratto e dei crediti derivanti dal contratto**

- 
1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
  2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
  3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
  4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
  5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione appaltante.

#### **ARTICOLO 25**

##### **Penali**

- 
1. Qualora vengano accertate a carico dell'Appaltatore inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto, e comunque mancanze e/o disservizi rilevanti per la regolare esecuzione delle prestazioni, la Stazione appaltante potrà applicare penali nei confronti

dell'Appaltatore stesso.

2. L'entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

3. Si definiscono di seguito i 4 livelli di gravità delle inadempienze/disservizi:

**1° livello (inadempienza lieve) sanzione pari ad Euro 250:**

- per ogni caso di ritardo di oltre 30 minuti nella somministrazione dei pasti rispetto all'orario previsto;
- per ogni caso di mancato rispetto dello stato igienico degli automezzi adibiti al trasporto dei pasti, come previsto da normativa vigente;
- per ogni caso di non conformità relativa al menù previsto, presentato settimanalmente e approvato dal responsabile dell'Unità operativa CINFORMI o da un suo delegato;
- per ogni caso di non conformità relativa agli indumenti di lavoro;
- per ogni inottemperanza relativamente alla raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa in materia di raccolta differenziata;

**2° livello (inadempienza media) sanzione pari ad Euro 500:**

- per ogni mancata registrazione dei dati di monitoraggio previsti nel Piano di autocontrollo;
- per ogni caso di mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti e degli alimenti ai sensi della normativa vigente;
- per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei che non pregiudichino la salute o la sicurezza dell'utente nei pasti somministrati;
- per ogni alimento scaduto rinvenuto che riporti indistintamente la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro";
- per ogni rilevamento di non conformità a quanto stabilito nelle schede tecniche e di sicurezza di prodotti detergenti e disinfettanti;
- ogni qualvolta venga negato l'accesso agli incaricati preposti ad eseguire i controlli di conformità al Capitolato;

**3° livello (inadempienza grave) sanzione pari ad Euro 1.000:**

- per ogni difformità riferita alla qualità del pasto tale da impedire il consumo dei pasti o mancata fornitura degli stessi riservandosi la Stazione appaltante di richiedere un piatto freddo alternativo. Per difformità particolarmente gravi le penali saranno raddoppiate;
- per ogni mancato rispetto delle norme di sicurezza alimentare, di identificazione dei prodotti e di rintracciabilità riguardanti la preparazione, la conservazione delle materie prime, dei semilavorati e dei pasti, la pulizia e la sanificazione dei locali, il trasporto e quant'altro previsto dalle vigenti leggi e dalla documentazione personalizzata per ogni struttura;
- per la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione previsti dal Capitolato;
- per ogni inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, per la mancata applicazione dei contratti collettivi o per il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza;
- per ogni caso di riciclo;

**4° livello (inadempienza molto grave) sanzione pari ad Euro 1.500:**

- per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei che mettano a rischio la salute o la sicurezza dell'utente nei pasti somministrati. Qualora il ritrovamento di corpi estranei interessi più di una porzione, fatto salvo l'obbligo da parte dell'Appaltatore di fornire il pasto sostitutivo, le penali saranno raddoppiate;

- per ogni caso in cui siano stati riscontrati microrganismi patogeni.
- 4. L'applicazione delle penali sopracitate non pregiudica in nessun caso l'eventuale risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante ai sensi dei successivi articoli 27 e 28.
- 5. L'ammontare delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale.
- 6. L'ammontare delle penali, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti potrà a scelta della Stazione appaltante essere direttamente trattenuta all'atto del pagamento o, qualora necessario, sulla cauzione.
- 7. Il pagamento delle penali e l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento non liberano l'Appaltatore dalla responsabilità per i danni causati dalle inadempienze o mancanze e/o disservizi.
- 8. L'Appaltatore per qualsiasi questione inerente il servizio prestato si rapporta unicamente con la Stazione appaltante alla quale, in particolare, competono la diretta valutazione e le risposte alle richieste e/o segnalazioni che pervengono dagli utenti e confrontandosi poi con l'Appaltatore per gli adempimenti conseguenti.

---

### **ARTICOLO 26**

#### **Recesso unilaterale**

- 
1. A sensi dell'articolo 1671 c.c., in considerazione della peculiarità della prestazione richiesta, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso anticipato dal contratto sottoscritto, per cessate esigenze o per diverse direttive disposte dal Ministero dell'Interno in merito alla gestione dell'accoglienza dei cittadini extracomunitari.
  2. La comunicazione del recesso è trasmessa via posta certificata PEC, con almeno 15 giorni di preavviso, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Appaltatore, il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata.

---

### **ARTICOLO 27**

#### **Risoluzione del contratto**

- 
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

---

### **ARTICOLO 28**

#### **Clausole di risoluzione espressa**

- 
1. Salva la risoluzione di cui al precedente articolo 27, l'Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c., a tutto rischio dell'Appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
    - frode perpetrata a qualsiasi titolo da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
    - ingiustificata sospensione del servizio;
    - subappalto non autorizzato;
    - cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 12 del presente Capitolato;
    - recidiva (almeno tre volte) nel mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- applicazione di penali tale da superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale;
  - il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
  - mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dall'Ente appaltante;
  - recidiva (almeno 3 volte) nell'inadempienza (regolarmente contestata con lettera raccomandata A/R) per mancato rispetto delle indicazioni fornite sulle diete speciali indicate nell'allegato "piano alimentare".
2. I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante, contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la Stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione appaltante.

## **ARTICOLO 29**

### **Recesso**

- 
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

## **ARTICOLO 30**

### **Elezione di domicilio dell'Appaltatore**

- 
1. L'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

## **ARTICOLO 31**

### **Tutela della riservatezza e trattamento dei dati**

- 
1. L'Appaltatore ha l'obbligo:
- di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;
  - di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

3. Gli obblighi di cui al comma 1 non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che ne dovessero derivare.
6. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. L'Appaltatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

---

### **ARTICOLO 32**

#### **Spese contrattuali**

- 
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto (registrazione, imposte, valori bollati, diritti di segreteria, diritti di rogito, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore.

---

### **ARTICOLO 33**

#### **Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip**

- 
1. La Stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui il medesimo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
  2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
  3. In caso di recesso verranno pagate all'aggiudicatario le prestazioni regolarmente eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

---

### **ARTICOLO 34**

#### **Disposizioni anticorruzione**

- 
1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante*") e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014, visibili sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

---

### **ARTICOLO 35**

#### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

- 
1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente/subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Ove l'aggiudicatario non assolva agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, la Provincia Autonoma di Trento procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente, come stabilito dalla norma, le autorità competenti.

**ARTICOLO 36**  
**Definizione delle controversie**

- 
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

**ARTICOLO 37**  
**Norma di chiusura**

- 
1. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato, comprese le clausole rientranti nell'articolo 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.